

Si rilascia in carta libera per uno degli usi di cui alla tabella, allegato B al D.P.R. 26-10-1972 N. 642 e successive modificazioni e integrazioni

REPERTORIO N. 63.531

RACCOLTA N. 19.762

===== **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====
===== **DELLA FONDAZIONE ALFREDO CATARSINI 1899** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di gennaio, =====
- in Seravezza, frazione Querceta, via Don Minzoni, n. 175 e nel mio Studio. =====

- alle ore sedici e minuti dieci. =====

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, notaio in Seravezza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Lucca, =====

===== - con l'assistenza dei testi, noti e idonei, signore: - =====

1) Mancini Silvia, nata in Pietrasanta (LU) il giorno quattordici dicembre millenovecentosessantotto, con domicilio in Seravezza (LU), frazione Pozzi, via Martiri di S. Anna, civico numero 635, =====

2) Domenicali Daniela, nata in Pietrasanta (LU) il giorno quattro maggio millenovecentosettantatre, con domicilio in Pietrasanta (LU), via Traversa Crociale, civico numero 104; =====

===== - e' comparsa la signora: - =====

Martinelli Elena Anna Rita, nata in Viareggio (LU) il giorno undici gennaio millenovecentocinquantatrè, con domicilio anche fiscale in Viareggio (LU), via Palermo, civico numero 4, Codice Fiscale: MRT LNN 53A51 L833Z, =====

- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Alfredo Catarsini 1899" con sede in Viareggio (LU), via Palermo, civico numero 4, Codice Fiscale: 91058300467, =====

- nominata a tale carica con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020; =====

- la medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, e a tal scopo mi dichiara che sono qui convenuti i Consiglieri di Amministrazione della suddetta Fondazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a redigerne il relativo verbale, assumendo la funzione di segretario verbalizzante. =====

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: =====

Ai sensi dello Statuto Sociale e previa, comunque, designazione da parte degli intervenuti, assume la presidenza della riunione la costituita Presidente, la quale constata e da atto: =====

- che, con avviso di convocazione del 12 gennaio 2021 inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, e da questi ricevuto nei termini, veniva convocato il consiglio di amministrazione della Fondazione, consentendo la partecipazione sia in presenza che per via Telematica tramite il link: <https://join.skype.com/jlOHonR95hUV>, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso; =====

- che sono presenti i fondatori signori: =====

Serralunga Gianvittorio, nato in Milano (MI) il giorno trenta maggio millenovecentotrentasette, con domicilio anche fiscale in Viareggio (LU), via Palermo, civico numero 4, Codice Fiscale: SRR GVT 37E30 F205S; =====

Martinelli Elena Anna Rita, nata in Viareggio (LU) il giorno undici gen-

Registrato a Viareggio
il 21/01/2021
al n. 291
serie 1T
Esatti Euro 200,00

naio millenovecentocinquantatrè, con domicilio anche fiscale in Viareggio (LU), via Palermo, civico numero 4, Codice Fiscale: MRT LNN 53A51 L833Z; =====

- che la Fondazione non ha ancora ottenuto il riconoscimento e i Fondatori intendono modificare la composizione del patrimonio; =====

- che gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, come appresso indicati e, pertanto, rinunciano ad opporre qualsiasi eccezione derivante da carenza di conoscenza degli stessi; =====

- che il presidente della adunanza dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti; =====

- che sono presenti - con le modalità appresso di volta in volta precisate - i signori: =====

Martinelli Elena Anna Rita, come sopra espressa, Presidente del Consiglio di Amministrazione, intervenuta in presenza; =====

Tarabella Riccardo, nato in ad Abbazia - Iugoslavia (EE) il giorno tre gennaio millenovecentoquarantacinque, con domicilio anche fiscale in Forte dei Marmi (LU), via Mascagni, civico numero 6, Codice Fiscale: TRB RCR 45A03 Z118H, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, intervenuto in presenza; =====

Dal Pino Monica, nata in Viareggio (LU) il giorno dodici agosto millenovecentosettantatrè, con domicilio anche fiscale in Viareggio (LU), via Puccini, civico numero 12, Codice Fiscale: DLP MNC 73M52 L833N, Consigliere, intervenuta in collegamento telematico tramite la piattaforma indicata nell'avviso di convocazione; =====

Serralunga Gianvittorio, come sopra espresso, Consigliere, intervenuto in presenza; =====

Gattai John Gabriele, nato in Pietrasanta (LU) il giorno ventiquattro novembre millenovecentottantacinque, con domicilio anche fiscale in Viareggio (LU), via Dei Lecci, civico numero 157, Codice Fiscale: GTT JNG 85S24 G628Q, Consigliere, intervenuto in collegamento telematico tramite la piattaforma indicata nell'avviso di convocazione; =

Margara Mario, nato in Viareggio (LU) il giorno ventotto marzo millenovecentocinquantanove, con domicilio anche fiscale in Pietrasanta (LU), via Capriglia, civico numero 53, Codice Fiscale: MRG MRA 59C28 L833C, Consigliere, intervenuto in collegamento telematico tramite la piattaforma indicata nell'avviso di convocazione; =====

Giacinti Roberto, nato in Firenze (FI) il giorno ventuno aprile millenovecentoquarantasei, con domicilio anche fiscale in Impruneta (FI), via Colleramole, civico numero 85, Codice Fiscale: GCN RRT 46D21 D612Z, Organo di Controllo, intervenuto in collegamento telematico tramite la piattaforma indicata nell'avviso di convocazione; =====

- che i consiglieri intervenuti a distanza sono in grado di esercitare le facoltà previste dallo statuto, potendo partecipare in modo effettivo alla discussione e alla successiva votazione relativa ai vari argomenti all'ordine del giorno e potendo altresì ricevere e trasmettere o comunque vedere e mostrare gli atti e documenti relativi agli argomenti oggetto della discussione; =====

- che perciò la presente adunanza è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Modifiche Statutarie e Atto Costitutivo e deliberazioni conseguenti;
2. Modifiche da parte dei fondatori della dotazione patrimoniale della Fondazione, con la creazione di una riserva eccedente il minimo del patrimonio previsto per legge; =====
3. Mandato al Presidente della Fondazione per l'espletamento di tutte le pratiche relative al riconoscimento e all'iscrizione della Fondazione nel Registro degli E.T.S.; =====
4. Varie ed eventuali. =====

Il Presidente, presa la parola, esamina il primo argomento all'ordine del giorno e propone di apportare le modifiche statutarie contenute nell'allegato al presente verbale. Segue discussione, durante la quale viene esaminato il testo statutario, adottando di fatto un nuovo testo riformulato rispetto al precedente. =====

L'intervenuto Organo di Controllo prende atto che il testo in approvazione meglio si adatta al nuovo sistema organizzativo che la Fondazione intende adottare. =====

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'esposizione del Presidente, col parere favorevole dell'intervenuto organo di controllo, all'unanimità =====

===== DELIBERA =====

- di approvare il testo statutario, che, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessa nella lettura per espressa dispensa fattamene dalla comparente stessa. Passando al secondo punto all'ordine del giorno i Fondatori, signori Martinelli Elena Anna Rita e Serralunga Gianvittorio - a maggior chiarimento della relativa modifica statuaria già deliberata - dichiarano di voler modificare come modificano la dotazione fatta alla fondazione e pertanto il patrimonio della Fondazione, imputando Euro 30.000,00 al patrimonio posto a garanzia dei terzi, ed Euro 20.000,00 ad una riserva volontaria da denominare "riserva straordinaria disponibile", fermo restando i vincoli di destinazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della esposizione dei Fondatori, col parere favorevole dell'intervenuto organo di controllo, all'unanimità =====

===== DELIBERA =====

- di modificare la composizione del patrimonio della Fondazione dovendosi imputare Euro 30.000,00 al patrimonio posto a garanzia dei terzi, ed Euro 20.000,00 ad una riserva volontaria da denominare "riserva straordinaria disponibile", fermo restando i vincoli di destinazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione. =====

Quanto al terzo punto da esaminare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione chiede che il Consiglio voglia delegarla all'espletamento di tutte le pratiche necessarie al riconoscimento e all'iscrizione nel Registro degli Enti Terzo Settore, non appena entrato in vigore. =

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della esposizione del Presidente, col parere favorevole dell'intervenuto organo di controllo, all'unanimità =====

===== DELIBERA =====

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Elena Anna Rita Martinelli tutti i poteri necessari al fine di chiedere l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche tenuto dal Prefetto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, provvedendo a quanto necessario, secondo le istruzioni estratte dal sito della Prefettura e comunque secondo quanto stabilito dal dpr 10.2.2000 n. 361; =====

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Elena Anna Rita Martinelli tutti i poteri necessari al fine della iscrizione della Fondazione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non appena tale registro sarà istituito e tale iscrizione sarà consentita; =====

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Elena Anna Rita Martinelli tutti i poteri necessari per la sottoscrizione di ogni atto, sia privato che pubblico, necessario ad adempiere al mandato conferitogli; =====

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Elena Anna Rita Martinelli il potere di apportare senza necessità di ulteriore delibera al presente verbale ed allo statuto allegato e, se del caso, all'atto costitutivo della Fondazione, tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli enti preposti alla iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private e nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). =====

Passando quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica al Consiglio che, approvate le modifiche di cui al presente verbale con la conseguente entrata in vigore del nuovo statuto, provvederà all'invio di un avviso di convocazione al fine di definire i dettagli operativi per il riconoscimento e chiedere altre delibere per il migliore funzionamento della Fondazione. =====

Il Presidente, non avendo più nessuno chiesto la parola, dichiara sciolta l'adunanza del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **NORMATIVE SPECIALI** =====

La predetta comparente, da me Notaio richiesta consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara: =====

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007; =====

- che tali informazioni e dati sono aggiornati; =====

- che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, la presente transazione economica **non dà luogo a riciclaggio**, come definito dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni; =====

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), il presente atto non ha per scopo la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. =====

Essa consente, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio nota-

rile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e provvedimenti collegati, al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. =====

Chiuso alle ore sedici e minuti quarantacinque. =====

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno per fogli due, per pagine cinque sin qui, ho dato lettura, alla presenza dei testi, alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque. =====

Firmato: =====

Martinelli Elena Anna Rita n.n., Mancini Silvia, teste, Domenicali Daniela, teste. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

===== **ALLEGATO "A" AL N. 19.762 DI RACCOLTA** =====

===== **STATUTO SOCIALE** =====

===== **Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE** =====

Questo è lo statuto della fondazione denominata “Fondazione Alfredo Catarsini 1899”, di seguito anche solo ‘la Fondazione’.

La Fondazione è stata costituita (1) per iniziativa dei Fondatori, sig.ra prof.ssa Elena Anna Rita Martinelli e sig. dott. Gianvittorio Serralunga, coniugi.

Con l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) (2) la Fondazione acquisisce la personalità giuridica, se non già acquisita prima, ed acquisisce altresì la denominazione di “Ente del Terzo settore”, se non acquisita prima.

Con tali acquisizioni la sua denominazione diviene la seguente: “Fondazione Alfredo Catarsini 1899, ETS” (3).

La denominazione e gli estremi della iscrizione nel Runts sono indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (3).

===== **Art. 2 – DISCIPLINA** =====

La Fondazione è disciplinata dalle norme del codice del Terzo settore (d.lgs. 3.7.2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni, di seguito anche solo “Codice TS”) e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione (4) e dalle altre disposizioni che regolano le fondazioni (5), in quanto compatibili (6).

E’ altresì disciplinata dal presente statuto.

La Fondazione nella regolamentazione statutaria, nel conseguimento degli scopi e nell’esercizio delle sue attività si ispira ai principi del “Terzo settore” e li applica.

===== **Art. 3 - DURATA** =====

La Fondazione ha durata illimitata.

===== **Art. 4 - SEDE** =====

La Fondazione, ha sede legale in Viareggio (Lucca), via Palermo n. 4.

Consenzienti i Fondatori, può trasferire la sede in altro luogo del Comune di Viareggio. Potrà aprire sedi secondarie o unità locali dove riterrà opportuno per il perseguimento dello scopo e l’esercizio delle attività.

===== **Art. 5 - SCOPO** =====

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, prevalentemente di natura artistica, culturale e formativa, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali (7).

La Fondazione decide ed agisce in piena autonomia, soggetta solo alla legge ed al presente Statuto.

===== **Art. 6 - ATTIVITA’** =====

La Fondazione svolge prevalentemente le seguenti attività di interesse generale, previste alle lettere d, f, i ed n del co. 1 dell’art. 5 del Codice TS:

- educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della leg-

ge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; =====

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni; ==

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice TS; =====

- cooperazione allo sviluppo, prevalentemente nel campo artistico e culturale, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (d.lgs. 117/2017 art.5 co. 1 lett. n). =====

Nell'ambito delle dette attività, la Fondazione potrà =====

- promuovere qualsiasi progetto e organizzare o sostenere qualsiasi iniziativa in tutti i settori culturali e formativi ed in tutte le discipline artistiche, nonché l'attività di ricerca in detti settori e discipline; =====

- promuovere, organizzare e sostenere mostre, seminari, convegni, dibattiti, stages, festivals ed ogni altra manifestazione di carattere storico artistico e culturale; pubblicare o curare i relativi atti, documenti, cataloghi; =====

- pubblicare e curare riviste e libri e ogni altra forma di comunicazione di massa sia con modalità a stampa che elettroniche; =====

- prendere contatti e mantenere rapporti con soggetti pubblici e privati - quali istituzioni, anche scolastiche e universitarie, enti, associazioni, fondazioni, gallerie, musei, soprintendenze, studiosi, artisti, insegnanti, studenti, persone interessate all'arte ed alla cultura - per diffondere l'opera della Fondazione; partecipare a progetti, studi e ricerche comuni e organizzare iniziative comuni nell'ambito delle finalità proprie della Fondazione o di finalità affini. =====

Progetto primario e qualificante della Fondazione è la valorizzazione dell'opera intellettuale e artistica della figura del maestro Alfredo Cattarsini (1899-1993), di seguito anche solo "il Maestro", nella sua multiforme produzione di pittore, affreschista, scrittore, critico, insegnante, animatore di proposte culturali, punto di riferimento degli artisti e intellettuali del secolo ventesimo. =====

La Fondazione persegue la detta valorizzazione tramite le attività sopra descritte ed in particolare le seguenti: =====

- la conservazione e la gestione del patrimonio artistico del Maestro, anche attraverso: =====

- la catalogazione di tutte le opere da lui prodotte e che comunque lo riguardano (quali dipinti, sculture, scritti, epistole) e l'annotazione delle esposizioni, dei seminari, degli studi relativi alla produzione del Maestro; =====

- la manutenzione e implementazione delle opere, dell'archivio storico e degli arredi contenuti negli spazi riservati all' "Atelier Alfredo Cattarsini", all'interno dei Musei Civici di Villa Paolina Bonaparte a Viareggio; =====

- la eventuale realizzazione di un Museo delle opere del Maestro e di ogni altra espressione artistica direttamente o indirettamente a lui riferibile, museo inteso quindi anche come luogo di incontri di studio e di divulgazione dei valori dell'arte e della cultura; =====

• la valorizzazione del detto patrimonio artistico e la diffusione della conoscenza di esso attraverso l'Atelier ed il Museo e anche attraverso: =====

- lo studio e la ricerca sulle opere del Maestro, =====
- lo studio e la ricerca sui periodi storici di riferimento, sulle principali espressioni artistiche e culturali manifestatesi in tali periodi e sulle esperienze di vita del Maestro, con particolare attenzione alla sua esperienza sociale ed a quella di critico e di insegnante, =====
- la conseguente corretta informazione sulle opere, sulla vita e sul pensiero del Maestro, =====
- la pubblicazione, edizione, cura e diffusione di volumi, documenti, atti, quaderni, riproduzioni, manifesti, attinenti al Maestro in ogni forma, sia analogica che digitale, =====
- l'istituzione di enti o strumenti di studio e ricerca anche permanenti, di borse di studio, di premi, fra cui il proseguimento del "Premio Alfredo Catarsini", =====
- ogni altro mezzo, fra cui gli incontri con le scuole e le università, utile a promuovere la formazione di una diffusa consapevolezza del valore dell'opera e della vita del Maestro e di conseguenza l'educazione ad una migliore comprensione del valore delle varie espressioni artistiche, anche quali strumenti di elevazione culturale e spirituale e di inclusione sociale. =====

I destinatari delle attività della Fondazione vengono coinvolti mediante l'organizzazione di incontri periodici di confronto sulla qualità di tali attività, di verifica del gradimento di esse, di ascolto di proposte eventualmente da loro avanzate. =====

Non vi sono limiti territoriali alle attività della Fondazione, salva particolare attenzione al territorio della Regione Toscana. =====

= Art. 7 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI =

Per il miglior conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione può esercitare anche attività "diverse" da quelle di cui all'art. 6 del presente Statuto, purchè siano secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti e previsti dall'art. 6 del Codice TS e della legislazione vigente. =====

La Fondazione può comunque porre in essere tutte quelle operazioni, anche a contenuto patrimoniale ed efficacia dispositiva, che siano necessarie e opportune per il proprio funzionamento e per la gestione del proprio patrimonio. Tali operazioni devono essere condotte con la diligenza 'boni patris familiae'. =====

Delle attività "diverse" viene dato rendiconto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione (8). =====

Art. 8 - PATRIMONIO – FONDO DI DOTAZIONE – FONDO DI GESTIONE =====

DESTINAZIONE – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI –

===== CRITERI DI AMMINISTRAZIONE =====

8 A - Il patrimonio e il fondo di dotazione =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle seguenti poste: =====

- dal "fondo di dotazione" versato inizialmente dai Fondatori nella misura di Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) a titolo di liberalità; =====

- dagli utili del patrimonio portati a riserva patrimoniale; =====
- dagli avanzi di gestione espressamente accantonati a riserva patrimoniale; =====
- da ulteriori liberalità dei Fondatori destinate espressamente a riserva patrimoniale; =====
- da ogni altra entrata, mobile e immobile, a qualsiasi titolo, proveniente da chiunque, specificatamente destinata a incremento patrimoniale. =====

Se il valore del patrimonio, in conseguenza di perdite, diminuisce di oltre un terzo del minimo stabilito dalla legge, la Fondazione provvede alla ricostituzione del patrimonio minimo, oppure agli adempimenti alternativi previsti al co. 5 dell'art. 22 del Codice TS. =====

8 B - Il fondo di gestione =====

Il fondo di gestione è costituito dai contributi dei Fondatori destinati alla gestione e da tutti gli altri proventi della Fondazione che non siano da mettersi a patrimonio per legge o per destinazione espressamente indicata dal soggetto erogante o per decisione della Fondazione stessa. =====

A titolo esemplificativo tali proventi possono essere costituiti: =====

- dai contributi, di qualsiasi tipo, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (liberalità, donazioni, disposizioni testamentarie etc.), corrisposti dai "Sostenitori", dagli "Amici", dai soggetti compartecipi alle iniziative e ai progetti della Fondazione, e da qualunque terzo soggetto pubblico o privato; =====
- dagli utili del patrimonio non portati a riserva patrimoniale; =====
- dagli avanzi da esercizi precedenti del fondo di gestione; =====
- da introiti derivanti dai diritti sulle opere del maestro Alfredo Catarsini (riproduzioni, vendite, esposizioni, etc.); =====
- da ogni introito comunque pervenuto alla Fondazione a seguito di servizi resi o attività svolte, anche tramite convenzioni o accreditamenti con enti pubblici e privati. =====

La Fondazione può istituire accantonamenti in fondi destinati alla realizzazione di uno o più specifici progetti, oppure alla attività statutaria futura in generale, anche ai fini di stabilizzazione di essa nel tempo.

La Fondazione può promuovere iniziative e svolgere attività per la raccolta fondi, nei modi previsti dall'art. 7 del Codice TS. =====

8 C - Destinazione. Divieto di distribuire utili =====

Il patrimonio è vincolato a garanzia, anche verso i terzi, dello svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (9). =====

Il Fondo di gestione ed i suoi avanzi sono utilizzati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai detti fini. =====

I contributi da chiunque versati sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo non sono rimborsabili né restituibili. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a Fondatori, Sostenitori, Amici, dipendenti, componenti degli organi e comunque a chicchesia, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale con la Fondazione. =====

Per distribuzione "indiretta" di utili si intendono le fattispecie indicate

al comma 3 dell'art.8 del Codice TS. =====

8 D - Criteri di amministrazione patrimoniale =====

La amministrazione del patrimonio e del fondo di gestione si svolge nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed eticità e con-temperando il criterio della prudenza con l'esigenza di adempiere nel modo migliore alle finalità statutarie. =====

Le spese possono essere effettuate solo se vi è la provvista. =====

La Fondazione può accettare donazioni, eredità e legati sia di denaro e di altri beni mobili, sia di beni immobili, sia di universalità di mobili. =

La Fondazione può compravendere beni mobili e immobili e universalità di mobili per motivi di valorizzazione del patrimonio o per motivi strumentali alle attività statutarie. =====

===== Art. 9 - BILANCI - SCRITTURE CONTABILI - LIBRI =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e si conclude con il 31 dicembre dello stesso anno. =====

Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gravi motivi ostativi. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. =====

La Fondazione può approvare un bilancio preventivo annuale o pluriennale entro il 10 gennaio di ogni anno o del primo anno del periodo pluriennale. =====

Entrambi i bilanci sono redatti in modo da fornire una chiara e trasparente, seppur sintetica, rappresentazione dei profili patrimoniali economici e finanziari e dell'attività svolta e da svolgere per il raggiungimento delle finalità statutarie. =====

In ordine ai bilanci ed alle scritture contabili, alle condizioni e modalità della loro redazione e tenuta, al loro deposito e alla pubblicità si applicano - in funzione della misura dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione - le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Codice TS, anche per quanto concerne la possibilità di redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa e per quanto concerne il bilancio "sociale". =====

La Fondazione tiene i libri previsti all'art. 15 del Codice TS per le fondazioni e attinenti alla riunioni e deliberazioni degli organi statutari, con le modalità indicate in tale articolo. =====

===== Art. 10 - LAVORO =====

Eventuali lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15.6.2015 n. 81 e la differenza retributiva tra essi non può essere superiore al rapporto da uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il rispetto di tale parametro è rendicontato nel bilancio "sociale", se esiste, o, in mancanza, nella relazione di missione, che è parte del bilancio consuntivo di esercizio. (10). =====

Gli eventuali lavoratori vengono coinvolti con le seguenti modalità: ==

- partecipazione e condivisione delle finalità della Fondazione; =====
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi. =====

===== Art. 11 - VOLONTARIATO =====

La Fondazione nello svolgimento della propria attività può avvalersi

di "volontari", da iscriversi in apposito registro se non occasionali e da assicurarsi ai sensi dell'art. 18 del Codice TS. =====

La figura del volontario, le modalità e finalità della sua attività e le condizioni del suo trattamento sono quelle descritte all'art. 17 del detto Codice. =====

===== Art. 12 - I FONDATORI =====

Fondatori originari sono coloro che hanno istituito il fondo di dotazione, hanno dato origine alla Fondazione (cfr. art.1 di questo statuto), sostengono il perseguimento delle finalità del terzo settore tramite le attività statutarie ed a tal fine godono delle prerogative facoltà e poteri loro conferiti con il presente statuto, di seguito anche solo "oneri e poteri dei Fondatori". =====

In caso del venir meno di uno dei due Fondatori originari per qualsiasi causa (recesso, decesso, grave impedimento permanente etc.) gli oneri ed i poteri del Fondatore si trasferiscono all'altro. Venuto meno anche questo, tali oneri e poteri si trasferiscono al soggetto o ai soggetti individuati dai Fondatori originari o dall'ultimo di essi mediante previa comunicazione alla Fondazione o nei loro atti di ultima volontà.

I Fondatori originari possono, mediante comunicazione al Presidente della Fondazione, attribuire gli stessi oneri e poteri anche ad altri soggetti, individuali o collettivi, privati o pubblici, che acquistano pure essi la qualifica di Fondatore, dopo aver dichiarato di condividere e sostenere le finalità e attività statutarie della Fondazione. =====

In caso del venir meno (recesso, decesso, grave impedimento permanente, cessazione, scioglimento etc.) di questi ultimi, i loro oneri e poteri si trasferiscono ai due Fondatori originari o al Fondatore originario rimasto o - in loro mancanza e qualora questi non abbiano già provveduto anche per questa evenienza - al soggetto o ai soggetti individuati dai Fondatori che vengono a mancare sempre mediante previa comunicazione alla Fondazione o nei loro atti di ultima volontà. ==

Tutti i Fondatori contribuiscono in maniera congrua al patrimonio della Fondazione e possono versare annualmente un contributo da imputare al fondo di gestione. =====

In tutti i casi di disaccordo tra i Fondatori (esempio, sull'adempimento agli oneri o sull'esercizio dei poteri), il Presidente della Fondazione esercita informale tentativo di conciliazione e, se il disaccordo sussiste, prevale la volontà della maggioranza dei Fondatori; in caso che non si configuri possibilità di formazione di maggioranza, decide il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei membri in prima convocazione, dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. In difetto, decide l'Autorità di vigilanza. =====

===== Art. 13 - I SOSTENITORI =====

I Sostenitori sono tutti coloro che - sia soggetti pubblici che privati, sia persone giuridiche che fisiche - si riconoscono nelle finalità della Fondazione ed intendono contribuire o collaborare in qualsiasi modo alle attività statutarie. =====

La qualifica di Sostenitore viene conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo gradimento dei Fondatori, con procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta (10 A). =====

I Sostenitori hanno compiti di natura collaborativa, consultiva e propositiva. =====

Sono informati delle attività, iniziative e progetti della Fondazione. ===

Possono essere invitati a =====

• partecipare secondo le proprie competenze ed i propri interessi alle attività della Fondazione, =====

• versare una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, =====

• fare proposte, non vincolanti, al Consiglio di Amministrazione, =====

• esprimere pareri, non vincolanti, sulle attività della Fondazione. =====

A tal fini i Sostenitori possono essere periodicamente sentiti e/o coinvolti singolarmente o attraverso un coordinatore eventualmente da loro nominato o anche in adunanza convocata in maniera informale dal Presidente della Fondazione. =====

La Fondazione tiene un elenco dei Sostenitori corredato dai rispettivi curricula. =====

===== Art. 14 - GLI AMICI =====

Gli amici sono tutti coloro - soggetti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche - iscritti in un albo speciale per meriti acquisiti nei riguardi della Fondazione. =====

La Fondazione li tiene informati sulle sue attività, iniziative e progetti; può ascoltare loro suggerimenti e può accettare loro collaborazioni. =

===== Art. 15 - ORGANI =====

Gli organi della Fondazione sono: =====

• il Consiglio di Amministrazione =====

• il Presidente =====

• l'Organo di Controllo (Sindaco o Collegio Sindacale). =====

La stessa persona non può far parte di più organi, salvo quanto previsto per il Presidente. =====

I componenti degli organi esercitano i loro compiti in maniera indipendente (11), senza vincolo alcuno, se non quelli imposti dalle finalità e dalle norme statutarie. =====

===== Art. 16 - DURATA DEI MANDATI =====

I mandati di tutti i componenti degli organi durano per quattro esercizi annuali, compreso quello dell'anno di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio del quarto anno.

Non vi è limite al numero dei mandati; i componenti degli organi sono rinominabili. =====

I componenti degli organi nominati in corso di mandato (es. in sostituzione di altri cessati dall'incarico) restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti. =====

I componenti degli organi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del mandato, fino alla loro sostituzione effettiva. =

Art. 17 - REQUISITI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI E DEI COMITATI CONSULTIVI =====

17 A - Requisiti di onorabilità ed eticità. =====

Non possono essere componenti degli organi della Fondazione e dei comitati consultivi i seguenti soggetti: =====

• coloro che si trovano in una delle condizioni di innominabilità di cui all'art. 2382 del codice civile (interdetti etc.); =====

- coloro che sono assistiti da un amministratore di sostegno; =====
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), salvi gli effetti della riabilitazione; =====
- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione superiore a due anni, salvi gli effetti della riabilitazione. =====

Per i componenti dell'Organo di controllo vale anche quanto specificamente stabilito all'articolo di questo statuto che li riguarda. =====

17 B - Requisiti di professionalità. =====

I componenti degli organi e dei comitati consultivi vengono nominati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta (12). =====

I componenti degli organi e dei comitati vengono scelti tra soggetti che, per titoli o per esperienza, sono dotati di competenza nei settori in cui si svolge la attività statutaria della Fondazione, oppure nel campo della gestione patrimoniale e amministrativa. =====

Per i componenti dell'Organo di controllo vale anche quanto specificamente stabilito all'articolo di questo statuto che li riguarda. =====

Art. 18 - SOSPENSIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI E DEI COMITATI CONSULTIVI =====

18 A - Sospensione =====

I componenti degli organi e dei comitati consultivi sono sospesi =====

- quando viene meno temporaneamente un requisito di onorabilità ed eticità, =====
- quando sopravviene un conflitto di interesse temporaneo. =====

La sospensione può essere richiesta volontariamente per motivi personali e per un periodo determinato commisurato alla durata e gravità di detti motivi e comunque non pregiudizievole all'interesse della Fondazione. =====

Cessato il motivo di sospensione, il componente riprende la sua funzione, previa comunicazione al Presidente. =====

18 B - Decadenza =====

I componenti degli organi e dei comitati decadono nelle seguenti circostanze: =====

- al venir meno dei requisiti di onorabilità e di eticità in modo permanente; =====
- alla sopravvenienza di un conflitto di interesse permanente; =====
- alla reiterata diffusione di notizie sulla Fondazione false e denigratorie o alla reiterazione di condotte oggettivamente e gravemente lesive dell'immagine della Fondazione e/o comunque dannose per essa e/o per gli interessi e le finalità che essa tutela e persegue; =====
- a reiterate condotte comprovanti la perdita di indipendenza; =====
- all'assenza per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate dell'organo o del comitato di appartenenza, senza giustificazione; =====
- alle dimissioni, accettate dall'organo o comitato di appartenenza. ==

===== Art. 19 - Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

19 A - Composizione e nomina =====

Il Consiglio di amministrazione (di seguito anche "CDA") è composto

dal Presidente della Fondazione, che lo presiede con diritto di voto, e da altri membri in numero pari, da un minimo di due ad un massimo di otto, nominati dai Fondatori. =====

19 B - Funzionamento del Consiglio di amministrazione =====

19 B1 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che lo richiedano i Fondatori o la maggioranza dei consiglieri con domanda scritta contenente l'ordine del giorno proposto. =====

19 B2 - L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo; è indirizzato alla residenza di ciascun consigliere o al diverso recapito tempestivamente da essi indicato; è inviato con qualsiasi mezzo di comunicazione atto a comprovare che la ricezione o lettura è avvenuta almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. =====

La riunione è valida se sono presenti tutti i consiglieri, anche se la convocazione è irregolare o tardiva e nessun consigliere eccepisce l'irregolarità o la tardività. =====

Le riunioni si tengono nella sede della Fondazione o, motivatamente, in altro luogo. =====

19 B3 - La riunione del CDA è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri. =====

Qualora i Fondatori od alcuni di essi siano tra i componenti del CDA, per la validità della riunione è necessaria anche la loro presenza o il loro consenso a che la riunione si tenga in loro assenza. =====

Le delibere del CDA sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, se riguardano l'ordinaria amministrazione; dai due terzi dei presenti, se riguardano la straordinaria amministrazione.

Le delibere che riguardano le modifiche dello statuto o la estinzione della Fondazione, la messa in liquidazione e la devoluzione del residuo patrimonio vengono assunte con le maggioranze stabilite nell'articolo di questo statuto che regola tali circostanze. =====

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

Il voto è palese. =====

19 B4 - La riunione può tenersi anche in via telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con qualsiasi mezzo e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere o almeno visionare e far visionare gli atti e documenti necessari e di esprimere il proprio voto. =====

Anche alle riunioni in presenza, il consigliere che non può essere presente può partecipare telematicamente alle stesse condizioni. =====

19 B5 - Il Presidente, anche su suggerimento dei consiglieri, può talora invitare ad assistere ed anche a partecipare alle riunioni del CDA, senza diritto di voto, soggetti diversi dai consiglieri, quali il direttore operativo, se nominato, il direttore artistico, se nominato, il coordinatore del comitato scientifico o anche i membri di tale comitato, i Sostenitori o gli Amici, eventuali consulenti e anche terzi la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna. =====

I componenti dell'Organo di controllo e dell'organismo di revisione,

se esistente, possono sempre assistere alle riunioni del CDA e devono essere presenti tutte le volte che sono espressamente invitati a parteciparvi, sempre senza diritto di voto. A tali fini vengono anche a loro spediti tutti gli avvisi di convocazione. =====

19 B6 - Di ogni riunione viene redatto verbale dal segretario della riunione. =====

Il segretario viene nominato all'inizio di ciascuna riunione e può essere un consigliere o anche persona estranea all'organo amministrativo. Il segretario firma il verbale e lo spedisce a tutti i consiglieri, dopo che il Presidente lo ha controllato e firmato. =====

19 C - Competenze del Consiglio di amministrazione =====

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati al Presidente. ===

Delibera su tutte le materia attinenti alle attività statutarie (13A) per il perseguimento delle finalità statutarie (13B). Svolge ogni compito attribuitogli dal presente statuto. =====

In particolare, a titolo non esaustivo, provvede a: =====

a) amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione secondo criteri di economicità ed efficienza; =====

b) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione di missione (13), nonché l'eventuale bilancio preventivo e eventuali modifiche a quest'ultimo nel corso dell'anno; =====

c) stabilire la destinazione del reddito netto patrimoniale e dell'avanzo di gestione; =====

d) accettare o meno eredità, donazioni e legati ed ogni altro contributo; acquistare e vendere beni mobili e immobili e universalità di mobili; stipulare ogni negozio e contratto comunque necessari e opportuni per la migliore gestione del patrimonio e del fondo di gestione e per lo svolgimento dell'attività statutaria e il perseguimento delle finalità statutarie; =====

e) deliberare in ordine alla destinazione di ogni provento (da eredità, donazioni, legati, contributi, etc.); =====

f) partecipare a bandi per contributi pubblici e privati e gestire la raccolta fondi, con possibilità di farsi assistere da un esperto in materia;

g) nominare il vice presidente del CDA, sentito il Presidente e col parere favorevole dei Fondatori; =====

h) approvare la composizione dell'Organo di controllo e nominarne i componenti, previo parere favorevole dei Fondatori; =====

i) approvare la composizione del Comitato scientifico e nominarne i componenti, previo parere favorevole dei Fondatori; =====

j) definire la struttura operativa della Fondazione; assumere eventuali dipendenti, parasubordinati, collaboratori e concordarne le condizioni normative ed economiche, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16 e 14 del Codice TS; =====

k) conferire eventuali incarichi di consulenza e professionali; =====

l) nominare, ricorrendone la necessità e su proposta o parere favorevole dei Fondatori, un direttore operativo ed un direttore artistico, gradito al Presidente, con compiti di assistenza al Presidente e compiti esecutivi delle delibere del CDA stesso e, se del caso, con compiti anche consultivi e propositivi; =====

m) istituire eventuali commissioni interne con compiti consultivi e propositivi; =====

n) adottare eventuali regolamenti interni; =====

o) gestire attività di studio e di ricerca, anche istituendo contribuzioni, borse di studio, premi, concorsi, etc.; =====

p) nominare rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi, istituzioni etc. aventi programmi attinenti alle finalità ed alle attività della Fondazione; =====

q) stipulare convenzioni con gli enti pubblici e con soggetti privati che siano utili ed opportune per la realizzazione delle attività statutarie ed il perseguimento delle finalità statutarie; =====

r) stabilire i compensi e la misura degli stessi, allorchè il presente statuto li consenta; =====

s) promuovere iniziative per la sensibilizzazione della Comunità alle attività e finalità della Fondazione; =====

t) promuovere iniziative per il coinvolgimento dei "Sostenitori" e degli "Amici" nelle attività statutarie e nella raccolta fondi; =====

u) deliberare, previo parere favorevole dei Fondatori, sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo (14), nonché sulla estinzione della Fondazione, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge (15); =====

v) delegare il Presidente ad agire e resistere in giudizio ed a nominare difensori e consulenti, sentiti i Fondatori; =====

w) ratificare i provvedimenti adottati e le attività svolte dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza; =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, con esclusione di quelli attinenti all'approvazione dei bilanci, all'approvazione dei regolamenti, alle nomine, alle modifiche statutarie, alla estinzione della Fondazione. =====

19 D - Conflitto di interessi =====

Fermo quanto disposto nell'articolo di questo statuto regolante le cause di sospensione e decadenza, al conflitto di interessi degli amministratori, in ordine ai contratti da loro conclusi ed alle singole delibere della Fondazione, si applica l'art. 2475 ter del codice civile (16). =====

L'amministratore in conflitto di interessi deve assentarsi dalla riunione al momento in cui si tratta dell'argomento che genera il conflitto. =

19 E - Cooptazione =====

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare uno o più componenti del CdA e i Fondatori non provvedono o non possono provvedere alla sostituzione, vi provvede il CdA stesso per cooptazione. ===

===== **Art. 20 - IL PRESIDENTE** =====

Il Presidente, nominato dai Fondatori, presiede la Fondazione ed il suo Consiglio di amministrazione (art. 19 del presente statuto). =====

Il Presidente ha il potere di firma. E' il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. =====

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici, di rendere dichiarazioni di terzo, di rinunciare, di conciliare, di transigere, di riscuotere e rilasciare quietanze, di rilasciare mandati, procure alle liti e procure speciali sostanziali per determinati affari. ==

Ha facoltà di spesa entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione. =====

Ha potere d'ordine, d'impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione. =====

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. =====

Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e sul funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione, sul suo andamento generale e sull'osservanza dello statuto. =====

Esercita le ulteriori facoltà ad adempiere e gli ulteriori compiti delegatigli dal Consiglio di amministrazione. =====

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti, assumere decisioni e svolgere attività di competenza del Consiglio di amministrazione, salva ratifica dello stesso nella prima riunione utile. ===

Predispose la proposta dell'eventuale bilancio preventivo con il programma di attività; predispose la proposta di bilancio consuntivo con la relazione di missione. =====

Ha tutti gli altri poteri conferitigli dalle norme del presente statuto. ===

In caso di assenza o di altro impedimento, il Presidente è sostituito dal vice presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza o impedimento pure di questi, è sostituito dai consiglieri di amministrazione secondo il grado di anzianità. E' considerato più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio di amministrazione e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età. =====

Nell'esercizio di tutte le facoltà e nello svolgimento di tutti i compiti affidatigli dallo statuto e dal CDA il Presidente si consulta con i Fondatori. =====

Il Presidente sottoscrive le copie degli atti della Fondazione per conformità agli originali; può delegare tale compito ad un consigliere di amministrazione o al direttore operativo, se nominato. =====

===== Art. 21 - L'ORGANO DI CONTROLLO =====

21A - Composizione e nomina. =====

L'Organo di controllo può essere composto da una sola persona, il Sindaco, o da più persone, il Collegio sindacale (17). =====

Se l'Organo di controllo è collegiale, il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio è il più anziano per nomina; tra i nominati contemporaneamente è il più anziano per età. =====

I Sindaci sono nominati dal Consiglio di amministrazione, previo gradimento dei Fondatori. =====

Il Sindaco unico o almeno uno dei componenti dell'eventuale Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. Gli altri componenti dell'eventuale Collegio sindacale devono essere scelti tra i dottori commercialisti o gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (18). =====

21B - Cause di ineleggibilità e decadenza. =====

Le cause di ineleggibilità e di decadenza del Sindaco o dei Sindaci sono precipuamente quelle stabilite all'art. 2399 cc. (19). =====

Valgono comunque anche per i Sindaci i requisiti e i motivi di sospensione e di decadenza stabiliti in questo statuto per tutti i componenti degli organi. =====

21 C – Funzionamento =====

Se collegiale, l'organo di controllo è convocato dal suo presidente. ==

Il Collegio decide a maggioranza dei presenti. =====

Il Sindaco unico o il presidente del Collegio riferiscono sui risultati della loro attività al Presidente della Fondazione su richiesta di questi e comunque almeno semestralmente. Il Presidente della Fondazione ne riferisce al Consiglio di amministrazione. =====

Il Sindaco o i Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e devono parteciparvi, sempre senza diritto di voto, in occasione della discussione e approvazione dei bilanci e tutte le volte che il Presidente della Fondazione li convoca. =====

Il Sindaco o i Sindaci, anche individualmente, possono procedere in qualsiasi momento, previo avviso al Presidente della Fondazione, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni o su determinati affari (20). =====

21D - Compiti dei Sindaci (21) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Redige una relazione annuale sul progetto di bilancio consuntivo. =====

Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio "sociale", quando tenuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017. Il bilancio "sociale", quando tenuto, da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. =====

Infine, qualora l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, gli può essere affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti al momento in cui vengono superati i limiti di cui al co.1 dell'art.31 del Codice TS. =====

===== Art. 22 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI =====

La Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del d.lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro, quando si verificano le condizioni d'obbligo stabilite dall'art.31 del d.lgs. 117/2017. =====

La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione, previo gradimento dei Fondatori. =====

Il revisore legale o la società di revisione esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo. =====

Art. 23 - RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE E DEI COMPO-

NENTI DEGLI ORGANI

Per le obbligazioni della Fondazione riconosciuta come persona giuridica risponde solo la Fondazione stessa con il suo patrimonio (Codice TS, art.22 co.7).

La responsabilità degli amministratori, dei sindaci, del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti e dei direttori, se nominati, è regolata dagli artt. 28 e 29 del Codice TS e dagli artt. 18 e 25 co.3 del codice civile.

Art. 24 - IL COMITATO SCIENTIFICO

La Fondazione può dotarsi di un Comitato scientifico, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole dei Fondatori.

Tali membri sono scelti tra persone che, oltre ad avere i requisiti stabiliti in questo statuto per tutti i componenti degli organi e comitati, sono in possesso di eccellenti capacità scientifiche e/o professionali in particolare in materia culturale e artistica, comprovate da titoli, studi, pubblicazioni ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

La durata dell'incarico e le modalità di selezione, nomina ed eventuale rinnovazione alla scadenza sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico ha un compito consultivo e propositivo.

Il Comitato scientifico nomina un suo coordinatore che tiene i rapporti con il Presidente della Fondazione e con i Fondatori e riferisce al Comitato.

Le riunioni del Comitato scientifico si tengono in modo informale e sono convocate dal coordinatore o dal Presidente della Fondazione o dai Fondatori, con avviso che consenta ai membri di conoscere data e luogo della riunione in tempo utile per parteciparvi. L'avviso deve essere inviato anche al Presidente della Fondazione ed ai Fondatori, i quali possono assistere alla riunione.

Dette riunioni si tengono con frequenza periodica stabilita dal Comitato stesso; si tengono pure tutte le volte che il Comitato o la Fondazione le ritengano opportune.

Le riunioni del Comitato sono valide qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I pareri e le proposte che il Comitato trasmette alla Fondazione devono sempre contenere l'elenco dei partecipanti alla riunione in cui quei pareri e quelle proposte sono state formulate, con l'indicazione degli eventuali dissenzienti.

Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono invitare uno o più membri del Comitato a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Dei suoi lavori, il Comitato tiene, senza formalità, un libro verbale redatto sinteticamente.

Salvi i casi di decadenza dei singoli componenti già previsti in questo statuto, in caso di difficoltà nel funzionamento del Comitato tali da renderlo incapace di svolgere con profitto i suoi compiti, il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata e col consenso dei Fondatori, dichiararne la decadenza.

Art. 25 - IL DIRETTORE OPERATIVO E IL DIRETTORE ARTISTI-

CO

25 A - La Fondazione, ricorrendone la necessità o la opportunità, può dotarsi di un direttore operativo e/o di un direttore artistico.

Questi vengono scelti dal Consiglio di amministrazione, su proposta e col parere favorevole dei Fondatori e col gradimento del Presidente, col quale in primis devono collaborare.

Vengono scelti tra i liberi professionisti o comunque tra lavoratori autonomi in possesso di partita iva.

La durata dell'incarico, il compenso, se previsto, ed i compiti vengono concordati dal Presidente con ciascun direttore tramite distinti contratti di collaborazione professionale che disciplinano appunto le condizioni normative ed economiche del rapporto e che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.

25 B - Il direttore operativo è scelto tra persone competenti in diritto ed economia e/o con esperienza nella gestione amministrativa di enti pubblici o privati.

I compiti del direttore operativo sono quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione e accettati dal direttore nel contratto concordato.

Tra tali compiti vi possono essere, a titolo esemplificativo, i seguenti o alcuni dei seguenti:

- assistere il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni statutarie, in particolare nella predisposizione dei bilanci e delle relazioni, nel coordinamento delle attività della Fondazione e nel tenere i rapporti con gli Organi e con gli stakeholders;
- tenere o controllare la regolare tenuta dei libri contabili; tenere i rapporti con gli eventuali consulenti della Fondazione, quali il consulente commerciale e fiscale;
- collaborare con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- organizzare le attività della Fondazione, in collaborazione con il direttore artistico;
- coordinare gli uffici della Fondazione, se esistenti;
- fornire assistenza, informazioni etc., ai 'Sostenitori' e agli 'Amici' della Fondazione;
- provvedere alla ricerca di contributi ed alla raccolta fondi e istruire le relative pratiche;
- fornire assistenza al CDA quando richiesto, partecipare, a titolo informativo, consultivo e propositivo, alle riunioni del CDA, quando invitato, e fungere da segretario di tali riunioni, se richiesto; tenere il libro verbali, se richiesto;
- assistere, se richiesto, il Sindaco o i Sindaci, specie nel reperimento degli atti e documenti della Fondazione, sentito il Presidente.

25 C - Il direttore artistico è scelto tra persone con competenza nei settori della cultura e dell'arte e con esperienza nella gestione di eventi.

I compiti del direttore artistico sono quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione e accettati dal direttore nel contratto concordato.

Tra tali compiti vi possono essere, a titolo esemplificativo i seguenti o alcuni dei seguenti:

- fornire assistenza al Presidente e al Consiglio di amministrazione

nei settori di sua competenza, in specie nella programmazione artistica della Fondazione, ogni volta che gli sia richiesta; =====

- offrire assistenza e collaborazione principalmente al Comitato scientifico, specie nella predisposizione delle proposte di progetti e iniziative artistiche e culturali; =====

- curare l'effettiva realizzazione dei programmi artistici della Fondazione; =====

- in particolare, organizzare gli eventi artistici e culturali (manifestazioni, mostre, premi, borse di studio, ricerche etc.) deliberati dal CDA; ==

- soprattutto, proporre al CDA, sentito il Comitato scientifico, progetti culturali e artistici tesi a diffondere e valorizzare l'opera e il pensiero del maestro Alfredo Catarsini; =====

- collaborare con il Presidente della Fondazione e con l'eventuale direttore operativo nella redazione della proposta di relazione di missione, che accompagna il bilancio consuntivo, e della proposta di programma delle attività, che accompagna l'eventuale bilancio preventivo; =====

- collaborare con l'eventuale direttore operativo nella ricerca di contributi e nella raccolta fondi; =====

- tenere i rapporti con il mondo dell'arte e della cultura e con le istituzioni pubbliche e con qualsiasi ente privato interessato e sensibilizzarli al ruolo della Fondazione tramite la diffusione della conoscenza delle sue finalità e delle sue attività; =====

- partecipare, se richiesto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico, a titolo informativo, consultivo e propositivo. =====

===== Art. 26 - COMPENSI E RIMBORSI =====

26 A - Compensi =====

Gli amministratori, compreso il Presidente, svolgono le loro funzioni senza compenso. Così pure i membri del Comitato scientifico. =====

Ai componenti dell'Organo di controllo ed al soggetto a cui sia eventualmente affidata la revisione contabile spetta un compenso determinato dal Consiglio di amministrazione. =====

Il direttore operativo ed il direttore artistico possono svolgere i loro compiti senza compenso. Altrimenti il loro compenso è quello previsto nei rispettivi contratti stipulati con loro dal Presidente ed approvati dal Consiglio di amministrazione, come stabilito nell'articolo di questo statuto che riguarda i direttori (22). Il Consiglio di amministrazione può stabilire preventivamente misure massime per detti compensi con riguardo alle specifiche professionalità e competenze di ciascun direttore, alle effettive attività affidategli e alle responsabilità conseguentemente assunte. =====

Qualora ad uno o più amministratori e ad uno o più membri del Comitato scientifico fosse affidato un incarico straordinario particolarmente gravoso, il Consiglio di amministrazione può deliberare un compenso adeguato a tale gravosità ed alla natura della Fondazione di ente senza scopo di lucro. =====

26 B - Spese =====

A tutti i componenti degli Organi della Fondazione e del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento

dei compiti statutari, dietro presentazione di idonea documentazione.
Il rimborso delle spese, idoneamente documentate, spetta anche al direttore operativo ed al direttore artistico: le misure e condizioni sono stabilite nei contratti con loro stipulati. =====

26 C - Pubblicità dei compensi =====
Tutti i compensi, gli emolumenti e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti devono essere resi pubblici nei casi, tempi e modi previsti all'art.14 del d.lgs. 117/2017. =====

Art. 27 - TRASPARENZA =====
La Fondazione rende pubbliche informazioni sulla propria attività, sui principi e criteri ispiratori della stessa. =====
Le informazioni sono rese complete, chiare, non equivocabili e facilmente accessibili al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate. =====

Art. 28 - ESTINZIONE – LIQUIDAZIONE – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====
Sono cause di estinzione l'esaurimento dello scopo, la sopravvenuta impossibilità a raggiungerlo, la sopravvenuta insufficienza del patrimonio e l'impossibilità di ricostituirlo, l'insufficienza del fondo di gestione permanente per più di tre anni con la motivata previsione della impossibilità del ritorno alla sufficienza. =====
Salvo quanto stabilito dalle combinate disposizioni degli artt. 25, 26 e 28 e segg. del codice civile, dell'art. 6 del d.p.r. 361/2000 (regolamento per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche) e degli artt.49, 50 e 90 del Codice TS, la delibera o le delibere che accertano e dichiarano l'estinzione della Fondazione, quelle che dispongono la liquidazione e nominano il liquidatore o i liquidatori e quelle che devolvono il patrimonio vengono assunte, col parere favorevole dei Fondatori, dal Consiglio di amministrazione con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====
Salvo quanto sopra stabilito per la nomina dell'organo di liquidazione, a questo si applicano le norme di cui all'art. 30 del codice civile e agli artt. 11 e seguenti delle sue disposizioni attuative. =====
Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 49 del codice TS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altro o altri enti del Terzo settore scelti dal Consiglio di amministrazione, col parere favorevole dei Fondatori; in mancanza di tale scelta, è devoluto alla Fondazione "Italia Sociale" (23). =

Art. 29 - MODIFICHE =====
Le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto sono deliberate, col parere favorevole dei Fondatori, dal Consiglio di amministrazione con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====
Tali modifiche vengono fatte sotto forma di atto pubblico (24). =====

Art. 30 - DISPOSIZIONI DI CHIUSURA =====
In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde (25). =====

(1) Atto not. Marzio Villari in Seravezza (LU) 29.6.2020 rep. 62894 racc. 19370, reg. a Viareggio il 9.7.2020 al n. 2854 serie 1T. =====

Atto di rettifica not. Marzio Villari in Seravezza (LU) 2.7.2020 rep. 62912 racc. 19383, reg.to a Viareggio il 7.7.2020 al n. 2805 serie 1T. =====

(2) DM Lavoro 15.9.2020 n. 106. =====

(3) D.lgs. 3.7.2017 art. 4 - DM lavoro 15.9.2020 n. 106, art.7 - D.lgs. 3.7.2017 n. 117, art.11 e 12. ==

(4) Codice civile: artt. da 14 a 16, artt. da 18 a 32, art. 35 e art. 42 bis - Disp. att. del cod.civ.: artt. 5,6,7,9,11 e da 12 a 21 =====

(5) Ad esempio: L. 15.5.1997 n. 127, art.13; dpr 10.2.2000 n. 361 art.11. =====

(6) D.lgs. 117/2017, art.3. =====

(7) D.lgs. 117/2017, artt.2,4 e 5. =====

(8) D.lgs. 117/2017, art. 13 co.6. =====

(9) D.lgs. 117/2017, art.8 e art. 22 co. 7 =====

(10) D.lgs. 117/2017 art.16. =====

(10A) D.lgs. 117/2017 art.21. =====

(11) D.lgs. 117/2017 art. 26 co.3. =====

(12) D.lgs. 117/2017 art.21. =====

(13) D.lg. 117/2017 art. 13 co.1. =====

(13A) Statuto, art.6. =====

(13B) Statuto, art.5. =====

(14) D.lgs. 117/2017 art. 22 co. 6. =====

(15) D.lgs. 117/2017 art. 9. =====

(16) D.lgs. 117/2017 art. 27. =====

(17) D.lgs.117/2017 art. 30 co. 1. =====

(18) D.lgs. 117/2017 art. 30 co. 5 e cod. civ. art. 2397 co. 2. =====

(19) D.lgs. 117/2017 art. 30 co.5. =====

(20) D.lgs. 117/2017 art.30 co. 8. =====

(21) D.lgs. 117/2017 art. 30 commi 6 e 7. =====

(22) Cfr. Art. 25 di questo statuto. =====

(23) D.lgs. 117/2017 art.9. =====

(24) D.lgs. 117/2017 art.22 co. 6 =====

(25) D.lgs. 117/2017 art. 21 co. 2 =====

Seravezza, lì venti gennaio duemilaventuno. =====

Firmato: =====

Martinelli Elena Anna Rita n.n., Mancini Silvia, teste, Domenicali Daniela, teste. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

AD ORIGINALE ANALOGICO

Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913

n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.

82.

Certifico io sottoscritto Dr. Marzio Villari, Notaio in Seravezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia,

composta di 24 pagine su numero 12 fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale ana-

logico ai miei atti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo,

formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dal-

la produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.

Seravezza, via Don Minzoni, 175, lì 22 gennaio 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Marzio Villari